

ORDINANZA

Registro Ordinanze n. 63

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PARZIALE PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MOLVENO 6/8 PER UN'ESTENSIONE DI CIRCA MT. 10 IN SIRMIONE (BS) PER LA REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CEMENTO ABITAZIONE PRIVATA PER IL GIORNO 10/8/2022 DALLE ORE 00.00 24:00, COMMISSIONATO DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ALL'IMPRESA EDILE "PERDONCIN NICHOLAS".

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA

VISTA la richiesta pervenuta tramite in data 25/7/022 dalla ditta aggiudicatrice dei lavori quale "Impresa edile di PERONCIN Nicholas", con sede amministrativa in Sirmione (BS) - Via Mantegna, 30 inerente l'avvio dei lavori nel tratto di strada in oggetto, previsti a partire dalle ore 00:00 alle 24:00 del giorno 10/8/2022;

VISTO che per la realizzazione di allacci rete gas potrebbe essere necessario, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, l'eventuale chiusura della strada interessata ai lavori;

VISTI gli artt. 6 e 7 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che consentono, per esigenze di carattere tecnico, di sospendere per il tempo strettamente necessario, la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, nonché vietare temporaneamente la sosta;

VISTO l'art. 5, comma 3, l'art. 6 comma 5, lett. D) del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

O R D I N A

A decorrere dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 10/8/2022 per tutta la durata dei lavori l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- La chiusura (provvisoria) del traffico veicolare nel tratto di strada di Via Molveno dal civico 6/8 ovest-est per circa 10 mt., con l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 10/8/2022 per il tempo esclusivamente necessario all'esecuzione in sicurezza, dei lavori stradali;

Si fa presente che saranno garantiti comunque gli accessi pedonali al condominio per i residenti.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, che la ditta esecutrice dei lavori avrà cura di far collocare in modo conforme al Codice della Strada nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri stradali (D.M. 10 luglio 2002 recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo").

La medesima ditta dovrà provvedere a garantire la perfetta efficienza della visibilità del cantiere e della relativa segnaletica temporanea (indicante anche gli eventuali marciapiedi chiusi ai pedoni) anche nelle ore notturne provvedendo a comunicare all'ufficio di Polizia Locale il nominativo ed il recapito cellulare di pronto intervento del responsabile per la sicurezza del cantiere in caso di necessità ed urgenza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa legge.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Brescia, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio Comunale e consultabile sul sito internet istituzionale.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
F.to Dott. MAURO FEZZARDI

